REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL			
N1dell'O.d.G. N767 Reg. deliberazioni OGGETTO: Legge regionale "Tutela ed uso del territorio"			
L'anno millenovecento ottanta il giornoguindici del mese di aprile alle ore 10.30 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta			
<u>թսհելես</u> si è riunito ii	CONSIGL	IO REGIONALE	
	Prof. Lui	gi Tarricone	
sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma Prof. Posso Galatone			
vice presidenti i sigg. Gluse	ppe conce	- Kilonia - C. B Colatt	nne.
consiglieri segretari i sigg. <u>Inq</u>	. <u>Emanuel</u>	e Capozza - Prof. Rocco Galato	
- del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio - del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero			
— del Coordinatore dell'Ufficio /	Aula e Resoc	ontazione <u>ao chi Ramani da</u>	<u> </u>
l Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:			
	Presenti Lesenti		Presenti Assenti
1) Andretta Aurelio	m	26) Gatta Renzo	
2) Aprile Leonardo	ч	27) Giampaolo Filippo	
3) Blandolino Antonio		28) Laera Alessandro	tt
4) Borgla Carlo		29) Latanza Cosimo	6
5) Bortone Giorgio	и	30) Leucci Glovanni	W
6) Calvario Pasquale		31) Liuzzi Francesco	<u>,, it _,</u>
7) Capozza Emanuele		32) Malvarosa Errico	
8) Cassano Michele		33) Marglotta Giovanni	м
g) Castellaneta Giuseppe	u	34) Monfredt Angelo	<u>\</u>
(0) Ciocia Graziano	\ \ \	35) Morea Leonardo	!
11) Ciuffreda Pasquale	<u></u>	36) Papa Gluseppe	, <u>h</u>
(2) Clemente Tommaso	<u> </u>	Piccigallo Benlto	k
131 Colamonaco Maria		38) Princigalli Glacomo	<u>\</u>
14) Colasanto: Gluseppe		39) Quarta Nicola	#
15) Colonia Gluseppe	n	40) Raimondo Cosimo	_w,
16) Consiglio Gabriele	46	41) Rizzo Marcello	
7) Conte Givseppe	<u> </u>	42) Romano Domenico	
ig) D'Alèna Fedele	и	43) Sasso Giuseppe	<u>`</u>
191 D'Andrée Nicola	<u> </u>	44) Somma Antonio	
20) Dell'Aquila Antonio		45) Serice Vincenzo	-,-E4;
21] Ditonardo Giovanni		46) Tarricone Luigi	
22) Fantasia Matteo		47) Tarsia Incuria Achille	
23) Flore Alessandro	<u></u>	48) Trisorio Lluzzi Gennaro	
24) Fitto Salvatore		49) Ventura Antonio	
ost Galatone Rocco		50) Zingrillo Giuseppe	<u> </u>

A relazione del sig. Presidente 11 quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è il progetto di legge "Tutela ed uso del territorio". <u>Dà la parola al relatore, cons. Ventura, Presidente della VII Com-</u> missione consiliare permanente. - Omissis -Seque la discussione generale. - Omissis -<u>Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla vota-</u> zione del progetto di legge articolo per articolo. Ne da lettura. - Omissis -Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il progetto di legge nel suo complesso. IL CONSIGLIO REGIONALE - Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge; Preso atto della discussione generale; - Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei sin goli articoli; - a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo M.S.I., (è assente dall'Aula al momento del voto il consigliere Calvario) espressi ed accertati per alzata di mano, DELIBERA di approvare, così come approva, la legge regionale "Tutela ed uso del territorio", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente <u>parte integrante.</u> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone) Z CONSIGLIERI SECRETARI W (Capozza-Galatone)

Legge regionale "Tutela ed uso del territorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

la seguente legge :

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

DISCIPLINA DELLA TUTELA E DELL'USO DEL TERRITORIO

La legge sulla tutela ed uso del territorio della Regione Puglia individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo del territorio, gli strumenti della Lianificazione urbanistica, le forme del controllo sostitutivo, nonché l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE

Sino alla istituzione dell'ente intermedio i soggetti della pianificazione sono:

- a) la Regione;
- b) i comuni, singoli o associati. (Approvato à maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aŭla al momento del voto il consigliere Calvario).

Art. 3

STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Gui strumenti della pianificazione sono:

- a) il piano urbanistico territoriale regionale e sue articolazioni;
- b) il piano regulatore generale comunale e/o intercomunale.
 (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario)

TITOLO II

STRUMENTI URBANISTICI

CAPO I

SEZIONE I

PIANO URPANISTICO TERRITORIALE

(P.U.T.)

Art. 4

CONTENUTI DEL P.U.T.

H P.U.T. della Regione:

- a) recepisce gli indirizzi economici e sociali della programmazione nazionale e regionale ed indica i modi e le procedure per la loro coordinata realizza zione sul territorio regionale:
- b) individua le zone da destinare alla allocazione dei servizi pubblici di interesse nazionale e regionale;
- c) indica le aree e/o gli ambienti da sottoporre a specifica disciplina di tu tela e, al riguardo, può anche disporre, in particolari casi, prescrizioni im mediatamente operative;
- d) stabilicce, articolardoli per ambiti territoriali omogenei, i principali parametri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 5

ELABORATI DEL P.U.T.

Il P.U.T. é costituito dai seguenti elaborati:

- 1) relazione gamerale che contiene:
 - a) la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico e sociale del territorio regionale;
 - b) la illustrazione degli obiettivi generali e purticolari del piano e del criteri e metodi seguiti per la loro individuazione;
 - c) la specificazione degli strumenti esecutivi ed attuativi;
- 2) grafici e cartografie esplicativi e visurlizzanti i contenuti della relazione , eseguiti nella scala adeguata;

 eventuali prescrizioni normative, con particolare riferimento a quelle parametriche.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 6

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.U.T.

La Giunta Regionale, su iniziativa dell'Assessore all'Urbanistica, adotta lo schema del P.U.T. e lo trasmotte al Consiglio Regionale per la verifica del la coerenza dei suoi contenuti agli indirizzi economici e sociali della programmazione nazionale e regionale, nonché ai provvedimenti legislativi ed ammi nistrativi nazionali e regionali in vigore.

Lo schema, adeguato sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale, viene adottato dalla Giunta Regionale quale proposta del P.U.T. che viene depositata in luogo accessibile al pubblico, nonché presso gli uffici dell'Asses - sorato Regionale all'Urbanistica; di rale deposito viene data notizia con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sui quotidiani di maggiore diffusione della Regione. Copia della proposta inoltre viene inviata agli enti locali per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficale della Regione chianque può far pervenire alla Giunta Regionale, nel pubblico interesse, le proprie motivate osservazioni.

Nel medesimo periodo, la Giunta Regionale promuove specifiche consultavio ni con gli enti locali e altri soggetti che istituzionalmente svolgono attività che comporta disciplina e modificazione del territorio, nonché apposite con ferenze per ambiti territoriali.

Entro i successivi sessanta (60) giorni, la Giunta Regionale esamina le os servazioni prodotte, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale, sentito il parere obbligatorio del Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.), approva il P.U.T.

La delibera di approvazione viene pubblicata, oltre che sul Bullettino U<u>f</u> ticiale della Regione Puglia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I contenuti del P.U.T. o delle sue eventuali varianti parziali hanno val<u>i</u> cità fino alla data di entrata in vigore di un successivo nuovo P.U.T.

L'attuazione del P.U.T. viene verificata ogni due anni dall'Assessore all'Urbanistica che trasmette al Consiglio Regionale motivata relazione in ordine allo stato del Piano ed alle proposte di eventuali varianti.

Il P.U.T. viene variato con lo stesso procedimento previsto dal presente articolo.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 7

EFFETTI DEL P.U.T.

Il P.U.T. costituisce quadro di riferimento per la pianificazione generale e/o di settore del territorio regionale, ad ogni scala.

Le prescrizioni concernenti le zone sottoposte dal Piano a tutela producono effetti integrativi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Le prescrizioni e previsioni del P.U.T. devono essere recepite da parte dei Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti entro il termine di un amo dall'approvazione del P.U.T. stesso. Trascorso inutilmente tale termine, tali prescrizioni hanno efficacia nei modi aul'uopo fissati dallo stesso P.U.T.

Qualora necessario, il P.U.T. potrà prevedere quali indicazioni del Piano dovranno essere rese vincolanti per mezzo di apposite leggi. (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

SEZIONE II

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (P.U.T.T.)

Art. 8

CONTENUTI, ELABORATI, FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL P.U.T.T.

Fino all'entrata in vigore del primo P.U.T. la Regione può individuare ed organizzare il territorio mediante P.U.T. per temi (P.U.T.T.) in funzione degli interessi regionali singolarmente considerati.

Successivamente il P.U.T. può essera variato anche mediante l'adozione di P.U.T.T. per specifici temi.

Il P.U.T.T. ha lo stesso contenuto, segue lo stesso procedimento di formazione ed approvazione ed ha gli stessi effetti del P.U.T. (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

SEZIONE III

PIANO URBANISTICO INTERMEDIO (P.U.I.)

Art. 9

CONTENUTI DEL P.U.I.

Il piano urbanistico intermadio rappresenta a scala sub-regionale il quadro di specificazione delle pianificazioni territoriali e per temi o setto riali (P.U.T. e P.U.T.T.). (Approvato à maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

ELABORATI DEL P.U.I.

Il P.U.I. é costituito dai seguenti elaborati;

- relazione illustrativa degli obiettivi, delle scelte operate, dei criteri seguiti nella pianificazione, e della loro coerenza con le pianificazioni a mag giore o minore livello, generali e/o di settore;
- 2) grafici e cartografie in numero e scala adeguata ad illustrare lo stato fisico del territorio, le pianificazioni in atto e le finalità del Piano;
- 3) norme di attuazione. (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art.11

FURMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.U.I.

Fino all'istituzione dell'ente intermedio, alla formazione, adozione ed approvazione del P.U.I. provvede la Regione secondo le procedure fissate dall'articolo 6 della presente legge.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Frt.12

EFFETTI DEL P.U.I.

Il F.U.I. ha gli stessi effecti del P.U.T. (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

CAPO 11

PIANTFICAZIONE COMUNALE

SEZIONE I

PIANO REGOLATORE

Art.lj

PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE

Due o più Comuni contermini, costituiti in consorzio volontario ai sensi della legge comunale e provinciale, oppure compresi in consorzi obbligatori ai

sensi della legislazione vigente, posseno adottare il Piano Regolatore Intercomunale, sostitutivo a tutti gli effetti dei Piani Regolatori Generali.

Il Piano Regolatore Intercomunale può anche essere riferito a parti di ciascun territorio comunale; in tal caso le parti restanti sono disciplinate dai rispettivi P.R.G. comunali.

Il Piano Regolatore Intercomunale costituisce, per le parti interessate, va - riante alla strumentazione urbanistica comunale vigente e quadro di riferimento per i servizi e le infrastrutture a scala sovracomunale.

Ai fini della formazione, dell'approvazione e degli effetti di tale piano, si applicano le norme relative al P.R.G. comunale (artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge), intendendosi i singoli comuni sostituiti dal Consorzio.

La Regione promuove la tormazione dei Piani Regolatori Intercomunali all'in - termo degli ambiti territoriali definiti ai sensi della legge statale 23.12.1978, n.833 e relativa legge regionale di attuazione, assumendo a proprio carico gli oneri di progettazione nei modi fissati dalla legge regionale 20.8.1974,n.31 e successive modificazioni

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del Artifi il cons. Calvario).

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: CONTENUTI

Il Piano Regolatore Generale Comunale organizza e disciplina l'intero territorio comunale.

Il Piano:

- prevede le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo ε di quello infrastrutturale a scala urtana;
- 2) individus e regolamenta le avec destinato a soddisfare le esigenze di ciascun settore;
- j) individua e sottopone a norme specifiche, nell'ambito delle zone produttive primarie, i suoli utilizzati o da utilizzate per culture specializzate e/o irrigue;
- 4) recepisce, quali indicazioni vincolanti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28.10.1977 n.32, le previsioni contenute nei piani agricoli di zona approvati a norma della legislazione regionale vigente;
- 5) prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutala di ambienti e/o di edifici di valore storico artistico;
- 5) perimetra e sottopone a norme specifiche le parti urbanizzate del territorio;
- 7) delimita le aree riservate ad edifici o impianti pubblici e/o di uso pubblico ed individua gli edifici, gli impianti e le aree sottoposte a vincoli di interesse pubblico;
- 6) perimetra le zone nelle quali operare, per le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente ed individua gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree da sottoporre a piani di recupero;
- 9) proveue le norme del regolamento edilizio: (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: ELABORATI

Il P.R.G. é costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale che contiene:
 - a) la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale del territorio comunale;
 - b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del P.R.G. e dei cri teri e metodi seguiti per la loro individuazione; la motivazione circa la coercaza con i piani territoriali;
 - c) la specificazione degli strumenti esecutivi e delle metodologie di realizzazione del piano.
- 2) Grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione eseguiti nelle seguenti scale:
 - a) planimetria in scala 1:25000 contenente la individuazione delle interrelazioni con i piani dei Comuni contermini ed i piani territoriali;
 - b) planimetria în scala 1:10000 contenente la rappresentazione dello stato di fatto di tutto il territorio comunale e le previsioni del P.R.G.;
 - c) planimetrie in scala (:5000 contenenti la rappresentazione dello stato di fat to e le previsioni del P.R.G. per le parti del territorio urbanizzate e da urbanizzare, destinate al settore infrastrutturale, al settore abitativo ed ai settori produttivi, compreso quello primario per le parti maggiormente si gnificative;
 - d) tavole a specificazione delle planimetrie in scala 1:5000, contenenti indica zioni particolareggiate sulla reale situazione dei luoghi e sullo prescrizio ni di P.R.G. da osservare nella formezione degli strumenti esecutivi;
 - e) eventuali tavole (sostitutive della strumentazione esecutiva) in scala 1:2000 e/o 1:1000, contenenti le prescrizioni di dettaglio del P.R.G. da osservare nel rilascio delle concessioni;
 - f) tavole esplicative di specifici aspetti del P.R.G. e delle sue fasi di attua riche con la individuazione dei comparti di intervento per gli strumenti esgli cutivi, eve previsti;
- 3) Norme di esecuzione del F.R.G.;
- E) Regolemento Edilizio con il quale vengono disciplinate, in conformità alle leggi vigenti, le seguenti materie:
 - formazione, attribuzione e funzionemento delle Commissioni Urbanistica e/o Edilicia Comunale; dette Commissioni devono comprendere almeno un ingegnere ed
 un architetto, esperti in disciplina urbanistico-edilizia, scelti su segnalazio
 ne dei competenti ordini professionali; nei comuni con aree sottoposte a tutela
 paesaggistico-ambientale la Commissione deve comprendere anche un tecnico lauresto esperto in tali settori, scelto su segnalazione degli stessi ordini professionali;

- procedimento per il rilascio della concessione;
- procedimento per il rilascio della a torizzazione;
- compilazione e caratteristiche tecniche degli atti e progetti da sottoporre all'esame delle Commissioni Urbanistica e/o Edilizia;
- criteri per le determinazioni degli indici e parametri delle opere, edifici e spazi interni;
- caratteri esterni degli edifici e materiali da costruzione, in riferimento al l'ambiente;
- norme igienico-sanitarie per le opere, gli edifici e le aree esterne;
- regole da osservare nella costruzione per garantire la pubblica incolumità;
- rigilanza sull'esecuzione dei lavori;
- uso e marutenza ne del suolo, delle opere, degli cdifici, spazi e servizi pub blici.

Nei comuni fino a 5.000 abitanti le tavole di cui al precedente punto 2/e so no obbligatorie.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art.16

PIANO REGOLATORE GENETALE COMUNALE: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

Tutti i Comuni della Regione hanno l'obbligo di formare il Piano Regolatore Generale.

Il Consiglio comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G. nonché i modi ed i tempi della sua formazione.

 Π P.P.G. é adottato dal Consiglio comunale, su preposta della Giunta municipale.

Il F.R.G. adottata é depositato, entro 15 giorni, presso la Segreteria del Comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderno visione e può nei successivi 30 giorni proporre asservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai critori di impostazione del P.R.G.

Pell'avvetuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'albo pretorio del Comune.

Il Consiglio commane, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al sesto comma e controdeduce motivatamente a ciascuna di esse.

Il Sindaco, entre 15 giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all'Assessorato regionale all'Urbanistica tutti gli atti tecnici ed ammiristrativi del P.R.G.

L'Assessore invia il P.R.G., unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al Comitato Urbanistico Regionale che esprime in merito motivato parere; successivamente l'Assessore trasmette alla Giunta regionale il P.R.G., unitamente alla relazione dell'ufficio regionale ed al parere del C.U.R.; la Gunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R., ed alle indicazioni del P.R.G., delibera l'approvazione o il rinvio del P.R.G..

Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l'Assessorato Regionale all'Urbanistica riceve gli atti tecnili ed amministrativi del P.R.G.

La Giunta regionale - previa motivazione di eventuali decisioni difformi ri spetto al parere del C.U.R. - può apportare al P.R.G. le sole modifiche conse - guenti all'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente 4comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del P.R.G.com quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.

Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, é trasmessa all'Assessore Regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. 'a Giunta Regionale, entro i successivi 50 giorni, de libera l'approvazione del P.R.G.

La delibera di approvazione del P.R.G. é pubblicata per estratto sul Pollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il P.R.G approvato é depositato presso il Comune, alla libera visione del pubblico. Chiunque può avere copia integrale delle deliberazioni comunali e regionali di adozione ed approvazione del piano e relativi allegati, previo paga mento dei diritti di segreteria.

Il comme invia copia del P.R.G. agli enti di diritto pubblico che istitu - zionalmente svolgono attività di disciplina e/o di modificazione del territorio, nonché alle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel Comune.

Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzatione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.

L'impostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni approvate e convenzionate, nonché la relativa volumetria e gli indici possone essere madificati dal comune in sede di redazione e variazione degli strumenti urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 17

FIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: EFFETTI E MISURE DI SALVAGUARDIA

Il P.R.G. costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività

comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla data di entrata in vigore del piano, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di con cessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di piano regolatiore.

A richiesta del Sindaco e nel periodo suddetto, la Giunta regionale con provivatione motivato, da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, può ordinare la sospensione dei lavori, per i quali la concessione edilizia sia stata rilasciata prima dell'adozione degli strumenti urbanistici e che siano tali da comprometteme o renderne più onerosa l'attuzzione.

Il Sindaco controlla il rispetto delle presenti disposizioni. (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

SEZIONE II

STRUMENTI ESECUTIVI DEL PIANO REGOLATORE

<u> Art. 18</u>

STRUMENTI ESECUTIVI DEL PIANO REGOLATORE

Al Piano Regolatore viene data esecuzione mediante:

- a) piani par Licolareggiati;
- b) piani di recupero;
- e) piani di lottizzazione;
- d) concessioni edilizie.
 (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 19

PIANO PARTICOLARE GIATO: CONTENTI

Il piano varticolareggiato (P.P.) precisa ed esegue le prescrizioni e previ sioni del piano regolatore.

Il piano particolareggiato:

- c) delimita il perimetro della zona interessata;
- b) determina la rete stradale, gli spazi pubblici, e le alt.o attrezzature di servizio;
- c) individua la disposicione planivolumetrica degli edifici esistenti e previsti;
- d) indica gli edifici destinati a demolizione totale o parziale, ovvero specifica gli interventi sugli edifici soggetti a recupero;

- e) precisa le destinazioni d'uso delle aree e degli edifici;
- f) precisa le tipologie edilizie e l'arredo urbano;
- g) detta le norme Ji attuazione.

Per il piano particolareggiato di zone industriali ed artigianali la disposizione di cui al precedente punto c) é facoltativa.

Il piano particolareggiato deve contenere la previsione delle fasi necessarie al la sua esecuzione.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 20 PIANO PARTICOLAREGGIATO: ELABORATI

Gli elaborati del piano particolareggiato di esecuzione sono i seguenti:

- a) relazione illustrativa con specifici riferimenti alle prescrizioni e previsioni del piano regolatore;
- b) stralci degli elaborati del piano regolatore attimenti il piano particolareg giato;
- c) planimetrie di piano particolareggiato ridotte alla scala delle tavole di piano regolatore;
- d) rappresentazione del piano particolareggiato su mappe catastali;
- e) progetti schematici della urbanizzazioni primarie e secondarie;
- f) studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata; suddivisione in unità di intervento minimo delle aree edificabili; spe cificazioni in ordine all'arredo urbano;
- g) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel piano particolareggiato;
- n) norme urbalistico-edilizio per l'esecuzione del piano particolareggiato;
- i) relazione finanziaria con l'indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra
 - il Comme ed i privati. (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 21

P. ANO PARTICOLAREGIATO: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

Il piano particolareggiato é adottato con delibera del Consiglio Comunale , previo parere obbligatorio del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale corredato della scheda di controllo di cui al successivo art.35 della presente legge, non - ché previo parere obbligatorio delle Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale.

Entro 15 giorni della cua adozione, il piano particolareggiato viene depositato presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti afrissi nei luoghi pubblici e sull'albo preterio del Comune.

Fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere pr<u>e</u> .

tino varianti allo strumento urbanistico generale. Nel caso contrario, l'approvazione del P.P. è preceduta dall'approvazione della relativa variante al P.R.G.

E' consentito adottare ed approvare, con provvedimento unico, il P.P. in variante al P.R.G., seguendo lo stesso procedimento di adozione e di approvazione del P.R.G., qualora il P.P. contenga modifiche alle norme di attuazione nonche varianti al P.R.G. intese ad adeguare il P.R.G. stesso ai limiti e rapporti fissati con il D.M. 2.4.1968 n.1444, alle norme e disposizioni della presente legge o alle previsioni dei piani territoriali vigenti, sempre che tali modifiche e/o varianti non incidano sui criteri informatori del P.R.G.

Fatta salva la disposizione del comma precedente, è vietato approvare P.P. riferiti ad aree la cui disciplina, rispetto allo strumento urbanistico vigente, risulti modificata da un nuovo P.R.G., o sue varianti, adottato e non ancora approvato. (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. El assente dall'Aula al momento delamoto?il cons. Calvario).

PIANO DI RECUPERO : CONTENUTI

Il piano di recupero, concernente singolarmente o complessivamente gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree come individuate nell'ambito delle zone di recupero definite dal P.R.G.,o, in mancanza, da apposita delibera del Consiglio Comunale sottoposta al controllo di cui all'art.59 della legge 10.2.1953 n.62:

- a) precisa, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.R.G., gli interventi 'rinalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro ed alla ristrutturazione:
- b) disciplina, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.R.G., per ogni zoma omogenea, le modalità di esecuzione di ciascun tipo di intervento;
- c) valuta i criteri insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispordenza con quelli previsti dal P.R.G.;
- d) individua le unità minime di intervento;
- e) contiche la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.
 (Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del Ayots il cons. Calvario).

PIANO DI RECUPERO : ELABORATI

Cli elarorati del piaro di recupero sono i seguenti:

- a) relazione ed elaborati grafici contenenti:
 - 1) riferimenti specifici alla prescrizioni e previsioni del P.R.G.;
 - ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale nelle zone sotto poste al piano di recupero, e sue rappresentazioni grafiche;
 - valutazioni economiche sulla onerosità degli interventi;
- b) stralci degli elaborati del piano regolatore attinenti al piano di recupero;
- c) rappresentazione, su mappe catastali, delle unità minime di intervento;
- d) studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in reala tecnicamente adegua ta e con specificazioni dei modi di intervento;

e) progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano;

g) relazione finanziaria sugli oneri da ripartire tra Comune e privati;

h) norme urbanistico-edilizie.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 24

PIANO DI RECUPERO: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

Il piano di recupero é di iniziativa pubblica o privata.

Il Piano é di iniziativa privata qualora i proprietari degli immobili sottoposti a piani di recupero, rappresentanti in base all'imponibile catastale almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, presentino una " proposta di piano ".

La "proposta di piano " é adottata con deliberazione del Consiglio comurale unitamente alla convenzione i cui contenuti sono fissati dall'art.28 della presente legge.

Al piano di recupero di iniziativa pubblica o privata si applica la discipli na di cui all'art.21 della presente legge.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

PIANO DI LOTTIZZAZIONE: CONTENUTI

Al piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art.ly della presente legge.

Approvatoramaggioranza:conlidastensioneldel Gruppo MSI . E'assente dall'Atla al momento del voto il coms. Calvario).

Art. 26

PIANO DI LOTTIZZAZIONE: ELABORATI

Al piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art.20 della presente legge.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 27

PIANO DI LOTTIZZAZIONE: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

Il piano di lottizzazione é adottuto, unitamente allo schema di convenzione, con delibera del Consiglio comunale e su proposta di tutti i proprietari degli im

mobili interessati, compresi in una o più unità minime di intervento.

Il piano di lottizzazione di aree inserite in un P.P.A. può essere proposto anche da uno solo dei proprietari, sempre che il piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri.Il Piano viene adottato ed approvato con la disciplina fissata dall'art.15 della legge regionale 12.2.1979 n.6 sui comparti.

La delibera del Consiglio communale, di approvazione o di diniego, deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

Per l'adozione e l'approvazione del piano di lottizzazione si applica la di sciplina di cui all'art.21 della presente legge.

Per la lottizzazione di ufficio si segue il procedimento di formazione approvazione del piano particolareggiato, dopo che ai proprietari degli immobili interessati sia stato inutilmente rivolto dal Sirdaco l'invito a presentare es tro un termine prefissato e congruo il piano di lottizzazione convenzionata.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente

dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 28

PIANO DI LOTTIZZAZIONE: CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

· La convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel piano di lottizzazione deve prevedere:

- 1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie le opere di urbanizzazione primaria, romché la cessione gratuita delle arme ne cessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita dal D. M. 2.4.1968 n.1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenΰi;
- ?) la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la totale o parziale monetizzazione delle stesse;
- J) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri per la urbanizzazione secon daria nella quota di pertinerza determinata in cade di approvazione del piano di lottizzazione, con scorporo dei valori delle opere eventualmente direttamente cedute o eseguite dai proprietari. Lo scorporo va determinato in funzione dei co sti di tali opere, calcolati sulla base dell'elenco regionale dei prezzi o, mancanza, di altro elenco predisposto da enti pubblici o associazioni professionali o di categoria.
- 4) i termini per l'ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, com plessivamente non superiori a dieci armi dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute sala mancata inclusione delle aree in un P.P.A.;

- o) congrue garanzie finanziarie, per fasi di esecuzione, per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa all'adempimento degli obblighi a carico dei proprietàri;
- 6) sanzioni convenzionali a carico dei proprietari nel caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune,del le opere non realizzate in caso del persistere dell'inosservanza.

Nel computo del contributo correlato alle urbanizzazioni e dovuto per il rilascio delle concessioni, va portata in detrazione, fino alla concorrenza, l'ent<u>i</u> tà degli impegni assunti in sede di convenzione di lottizzazione.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente

dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 29

CONCESSIONE

La concessione di cui all'art.1 della legge statale 28.1.1977 n.10 é data dal Sindaco al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederla, a nomma dell'art.4 della stessa legge 28.1.1977 n.10.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura e spese del destinutario, di atto d'obbligo relativo a'll'asservimento, al manufatto consentito, dell'area che ha espresso la relativa volumetria.

Nel caso in cui il Simaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/o avente titolo, nel termine di cui al 4° comma dell'art.10 della legge 6.8.1967 n.765 o nei termini stabiliti dall'art.11 della legge 27.6.1974 n.247, chiunque può, en - tro 30 giorni, con ricorso, notificare la inerzia dell'Amministrazione comunale al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorro non produce alcun effetto sulla legittimazione ad agire in via giu diziaria dell'interessato e può essere presentato anche in pendenza dell'azione giu diziaria stessa.

Il Presidente della Giunta regionale, nei 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro 30 giorni.

Decorso quest'ultima termina, e perdurando l'inermia del Comuna, il Presidente della Giunta negionale nomina, entro i successivi 30 giorni, su proposta dell'As sessore all'Organistica, un Commissario "ad acta", scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni del caso, entro 30 giorni dalla nomina, secondo le proculuri di legge.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art.30

CONCESSIONE IN DEROCA

Il potere di deroga, previsto da norme degli strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi, può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

La deroga non può essere concessa per mutamenti di destinazione di zona.

La concessione è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e previo nulla-osta della Giunta Regionale.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

TRASFORMAZIONE DI INVOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO PASAGGISTICO

L'autorizzazione alle trasformazioni degli immobili di cui all'art.7 della legge 29.6.1939 n.1497 ed all'art.82 del D.P.R. 24.7.1977 n.616 è concessa dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.
Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente

dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

MISURE DI SALVAGUARDIA

Le misure di salvaguardia di cui al precedente art.17 si applicano agli strumenti esecutivi del P.R., di iniziativa pubblica, dalla data della delibera comunale . di adozione degli stessi fino alla data della loro entrata in vigore Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

AUTORIZZAZIONE

Alla autorizzazione per gli interventi di manutenzione struordinaria si applicano, per quanto non previsto dall'art.48 della legge statale 5.8.1978 n.457, le apposite norme previace nel regulamento edilizio comunale o, in mancanza di queste, la disciplina giuridica della concessione edilizia, ad eccezione di quella relativa alla onerosità ed alle misure di salvaguardia.

Alle altra autoriccazioni previsto da regolamenti edilizi eu interessanti immobili di importa na ambientale, naturalistica, artistica, architettonica, storica ed archeologica si applica la disciplina di cui al primo comma.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente

dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 34

COU IC 0 LICENZA DI ABITABILITA'

Le licenza di abitabilità o di uso è rilasciata dal Sindaco previ nulla-osta dell'Ufficiale Sanitario e parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comurale, sulla conformità del prodotto edilizio al progetto approvato ed alle clausole contenute. nella concessione elilizia, relative anche alla urbanizzazione della zona.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 35

SCHEDA DI CONTROLLO

Le deliberazioni comunali di adozione e di approvazione del piano esecutivo devono essere corredate da una scheda di controllo, compilata secondo un modello stabilito con delibera della Giunta regionale, dalla quale risultino i contenuti dei pareri eventualmente espressi dagli Enti, Commissioni ed Uffici di cui allo articolo 21 della presente legge e gli elementi per il riscontro della conformità dei piani medesimi alle prescrizioni:

- di leggi e regolamenti;
- degli strumenti urbanistici generali;
- dei programmi pluriennali di attuazione, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'art.5 della legge regionale 12.2.1979 n.6;
- dei vincoli eventualmente gravanti sulle aree interessate, nonché alle disposi zioni relative alla cessione di aree e assunzione di oneri.

La scheda di controllo viene compilata a cura del dirigente dell'Ufficio Tec nico Comunale e viene aggiornata in relazione alle varie fasi del procedimento di adozione ed approvazione del piano esecutivo.

Copia della scheda € trasmessa entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del piano all'Assessorato Regionale all'Urbanistica che, ove rilevi la mancata con formità alle prescrizioni e disposizioni di cui al comma precedente, richiede al Sindaco l'esercizio dei poteri di cui al Titolo III Capo I della presente legge ed, in caso ul inadempienza, promuove le procedure sostitutive di cui ai successi vi articoli 51 e 52.

Fino all'approvazione del modello di scheda da parte della Ciunta Regionale, lo stesso è sostituito da un modello provvisorio rispondente ai contenuti del pre sente articulo cd approvato dal Consiglio comunale.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

SEZIONE III

ATTUAZIONE DEL PIANO RECOLATORE

ATTUAZIONE DEL PIANO RECOLATORE

11 Piano Regolatore Generale si attua mediante il programma pluriennale defi-

nito dálla legge statule 28.1.1977 n.10 e disciplinato dalla legge regionale 12.2. 1979 n.6 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i Comuni non obbligati alla redazione del P.P.A. le fasi di esecuzione previste negli strumenti urbanistici sono inderogabili.

Alla legge regionale di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

L'art.l é sostituito dal seguente:

"La Regione Puglia con le presenti disposizioni dà attuazione a quanto stabilito dalla legge statale 28.1.1977 n.10 ".

L'art.3 é completato dal seguente comma:

"I P.P.A., successivi al primo, conterrarno previsioni riferite ad un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ".

L'art.6 é integrato dal seguente ultimo comma:

" Per gli immobili ricadenti in zone industriali ed artigianali, qualora en - tro i termini stabiliti dal P.P.A. non vengano presentate istanze di concessione, il Comune con delibera consiliare può decidere, in alternativa alle procedure espropriative, l'inserimento rel P.P.A. successivo ".

L'art.11, modificato dall'art.4 della legge 31.10.1979 n.66, viene integrato dal seguente ultimo comma:

" Per i P.P.A. successivi al primo la disposizione del precedente secondo comma si applica solo nel caso di adozione di strumenti urbanistici generali".

Il primo comma dell'art.13 viene sostibuito dai seguenti commi:

"Dopo l'approvazione del P.P.A. il Sindaco notifica ai soli proprietari delle aree, incluse nel P.P.A. e non assoggettata alle disposizioni del precedente art. 6, la inclusione delle ctesse nel P.P.A. ed indica i termini per la presentazione delle istanze di concessione o del progetto dello strumento esecutivo di iniziativa privata.

Il termine relativo alla presentazione di istarzo di concessione per la edificazione sottoporta alla disciplina di strumenti urbanistici esecutivi, decorre dalla data di entrata in vigore dello strumento stesso".

Il sesto comma dell'ert.15 é sostituite dal seguente:

"L'approvazione dei predetti strumenti urbanistici esecutivi costituisce di - chiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto ".

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 37

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI ESECUTIVI DEL PIANO REGOLATORE E PUBBLICA UTILITA

I piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di 10 anni e la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

I pieni esecutivi di cui alla legge 18.4.962 n.167 e successive modifiche (piani di zona) ed all'art.27 della legge 22.10.1971 n.865 (piani per insediamen ti produttivi) vengono disciplinati dagli articoli 19,20 e 21 della presente leg ge ed attuati-per i comuni obbligati al programma pluriennale - mediante la loro inclusione nel P.P.A. medesimo; la loro approvazione produce, ai fini espropriavigenti, gli effetti della pub tivi e per la durata fissata dalle leggi statali blica utilità delle opere previste. Per i piani di zona valgono anche le disposizioni di cui al 46 comma dell'art.3 della legge statale 18.4.1962 n.167.

I piani di insediamenti produttivi sono formati ed adottati senza la preven-

tiva autorizzazione della Regione.

L'attuazione dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale di cui al T.U. approveto con D.P.R. n.1523 del 30.6.1967 avviene mediante la loro inclusione nei P.P.A. dei Comuni interessati.

Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione dei piani esecutivi di cui ai precedenti commu, rimane efficace, per la parte non attuata, l'obbligo di osservare le previsioni dello strumento esecutivo mentre, ai fini espropriativi, deca dono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

Il termine per l'esecuzione della alluuota delle opere di urbanizzazione re lative agli immobili inserite nel P.P.A. e previste dalla convenzione di cui cll'articolo 28 della presente legge, é stabilito dallo stesso P.P.A.

Per i Comuni esonerati o sformiti di P.P.A. il termine massimo di cui al com ma precedente é di 10 anni dalla data della stipula della convenzione.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 55

ONEROSITA! DELLA CONCESSIONE

la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di costruzione calcolato in conformità ai Titoli III e IV della legge regionale 12.2.1979 n.6 e successive modificazioni.

Le somme introitate sono destinate al fondo di cui all'art.12 della legge 28.1.1977 n.10.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

CONVENZIONE TIPO

Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui agli articoli 7 e 9 della legge statale 28.1.1977 n.10 i Comuni sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo a quelli ap provati dalla Regione con propria legge 12.2.1979 n.6 e successive modificazioni. Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente

dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

TIII CLOTIII

VIGILANZA E SANZIONI

CAPO I

POTERI DEL SINDACO

art. 40

VIGILANZA SULLE ATTIVITA' EDILIZIE E SULLE MODIFICAZIONI DI DESTINAZIONE

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle attività edilizie e sulle modifiche di destinazione degli immobili, che si eseguono nel territorio del Comune, per assi curarme la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione e dilizia.

Esso si varrà per tale vigilanza di funzionari ed agenti comunali.

Chiunque può prendere visione prenso gli uffici comunali delle concessioni edilizio e dei relativi atti di progetto, nonché delle autorizzazioni ed ottenerne copia integrale, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente

dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 41

PROCEDURE REPRESSIVE DI ATTIVITA IPPRIO ARI

Qualcra sia consuatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizio ni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, il Sindaco deve or dinare l'immediata sospensione di ogni attività con riserva dei provvedimenti definitivi che deve emanure entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

L'ordinanza di sospensione ed i provvedimenti definitivi vengono notificati, a cura del Sindaco, per mezzo di messo comunale od ufficiale giudiziario, al proprie tario ed all'eventuale avente titolo, intestatario della concessione od autorizzazio ne, al progettista, all'assuntore ed al direttore dei lavori.

Qualora si verifichi l'inosservanza dell'ordine di sospensione, il Sindaco può disporre l'apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al 2º comma del presente articolo.

I sigilli como sottoposti a verifiche e le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebbitate al titolare della concessione edilizia e riscosse a norma del R.D. 14.4.1910, n.639.

Nei 30 giorni successivi alla notifica della ordinanza di sospensione, qualora l'opera o l'attività risulti non munita di regolare concessione o autorizzazione, ovvero risulti non consentita dal P.P.A. e/o non conforme a leggi, regolamenti e prescrizioni degli strumenta urbanistici, ancorche fornita di concessione o autorizzazione, il Sindaco emette i provvedimenti definitivi di cui agli articoli 40,41,42,43, 44,45,46,47 e 48 della presente legge, sentiti il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e le Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Commale.

Decerse il termine di cui al 1º comma, l'ordinanza di sospensione cessa di avere efficacia, ove non siano notificati i provvedimenti definitivi.

Il Sindaco deve comunicare i provvedimenti definitivi anche alla Intendenza di Finanza, agli enti erogatori di servizi pubblici ed all'Assessore Regionale alla Urbanistica, per i relativi provvedimenti di competenza.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

CAPO II

SANZICHI AMMINISTRATIVE

Art.42

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

Il mancato versamento del contributo per la concessione, di cui all'art 38,

nei termini stabiliti dai provvedimenti comunali, comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di nora, se il veremento avviene nei successivi 30 giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga ol tre il termine di cui alla precedente lettera b).

 Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 43

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA! DELLA CONCES-SIONE O AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco ordina la demolizione, a spese del titolare della concessione o au torizzazione, delle opere realizzate in parziale difformità dalla concessione o au torizzazione, fissandone il termine.

Nel caso in cui le o ere difformi non possano essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valo re della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Non si procede alla demolizione, ovvero alla applicazione della sanzione di cui al comma precedente, nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non sia no in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'invi - luppo planc-altimetrico, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali e stata rilasciata la concessione o autorizzazione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio della licenza di abitabi lità o di uso.

Il versamento della sanzione di cui al 2º comma e delle spese di cui alla presente legge deve essere effettuato prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, con salvezza della rateizzazione disposta con specifica delibera del Consiglio comunale.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Mrt. 44

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OFERE ESECUTTE IN TOTALI CIFFURMITA' O IN ASSENZA DELLA CONCESSIONE

li Sindaco dispone con ordinanza motivata la demolizione, a cura e spese del proprietario, delle opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione, fissandone il termine. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui incistono e quella strettamente pertinente e necessaria per il loro uso, al patrimonio indisponibile del comune. L'acquisizione si ef-

fettua con ordinanza motivata del Sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore, nella cui giurisdizione ricade il comune interessato, e costituisce titolo per la trascrizione nei regi-stri immobiliari, per la immissione in possesso.

Qualora l'opera, eseguita in totale difformità o in assenza della concessione, contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa se essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 45

ANNULLAMENTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il
Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valuta'zione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definiti
va decorsi i termini di impugnativa.

Il versamento della sanzione, di cui al comma precedente e delle spese di cui alla presente leggo, deve essere effettuato prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, con salvezza della raterizzazione disposta con specifica de libera del Consiglio comunale.

Le disposizioni di cui al precedente l° comma si applicano anche nel caso di annullamento di autorizzazione di opere eseguite senza autorizzazione.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 46

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OPERE ESEGUITE SU SUCLI DI PROPRIETA' DELLO STATO O DI ENTI TERRITORIALI IN TOTALE DIFFORMITA' O IN ASSENZA DI COMCESSIONE O AUTO -RIZZAZIONE

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione e in assenze di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enul territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro secsanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambiencali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione, si applica il disposto dell'art.43, comma secondo, della presente legge. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

'Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per l'apertura di strade e/o modificazione dello stato dei luoghi senza con cessione, il pagamento da lire 1.000.000 a lire 50.000.000;
- b) per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità del la costruzione, di cui al precedente articolo 34 -entro un anno dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori- o per l'uso della costruzione anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire 100.000 a lire 10.000.000;
- c) per il mutamento della destinazione d'uso eseguito in violazione alle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti, da lire 100.000) a lire 5.000.000;
- d) per la rimozione dei sigilli di cui all'art.41,il pagamento da lire 1.009.000 a lire 10.000.000;
- e) per il mancato rispetto della ordinanza di soppensione dei lavori di cui all'art.41, il pagamento da lire 1.000.000 a lire 50.000.000;

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art.48

DISFOSIZIONI GENERALI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative non sono comminabili in caso di gratuita acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune.

La sanzione amministrativa viene comminata dal Sindaco, entro i limiti previsti dalla presente legge ed in ragione dell'entità dimensionale dell'immobile oggetto dell'intervento.

La riccossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avvione a norma del R.D. 14.4.1910 n.639.

Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'art.12 della legge 28.1.1977 n.10.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

POTERI SOSTITUTIVI

Art.49

SOSTITUZIONE NELLA VIGILANZA DEL SINDACO

In caso di inattività del Sindaco nelle ipotesi previste dagli articoli 40,41, 42,43,44,45,46,47 e 48 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Uromistica, invita il Sindaco a provvedere e gli assegna un termine non superiore ai 30 giorni.

In caso di inadempienza nel termine, la Giunta Regionale nomina, nei successivi 30 giorni, un commissario "ad acta".

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art.50

ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTI ILLEGGITIMI

La Giunta Regionale, su proporta dell'Assessore all'Unvanistica, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza, ad assegnare un termine di ulteriori 50 giorni al Sindaco o al Consiglio Comunale per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibe re non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Tale dispositione non si applica su provvedimenti o delibere per i quali siano trascorsi dieci, anni dalla data di emanzione o di adozione.

In caso di inadempienza nel termine, la Giunta Regionale, su proporta dell'Assessore all'Urbanistica, annulla tali deliberazioni o provvedumenti e dispose la notifica dell'atto di annullamente al Comune ed ai privati interessati.

Ove, oppola notifica di cui al precedente comma, il Sindaco entre i 50 giorni successivi — non provvede agli adempimenti di cui all'art 45 della presente legge, vi provvede — la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

STANDARDS URBANISTICI

Art.51

LIMITAZIONI DELLE PREVISIONI IMSEDIATIVE PINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PIANI TERRITORIALI.

Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino all'entrata in vigore dei piani territoriali:

- a) le previsioni insediative per la pianificazione at livello comunale vanno rapportate ad un periodo di 15 anni;
- b) il calcolo dei fabbisogni pregressi ed emergenti nei settori residenziale, produttivo (agricolo, incustriale, artigianale, direzionale, commerciale, turistico) ed infrastrutturale, va eseguito secondo i criteri di cui all'ultimo comma del presente articolo, nonchè secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi statali e, in particolare, utilizzando i parametri e le disposizioni del D.M. 2.4.1968 n.1444;
- c) per gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e direzionali va osservato quanto segue:
- 1) per le zone industriali la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione: alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture;al la interferenza con preesistenti attività produttive primarie; alle carattemistiche ambientali e paesagristiche; al loro dimensionamento proporzionato in relazione alla entità complessiva della popolazione del Comune, alle attività della popolazione suddetta, alla ripartimiene degli addetti recidenti nel Comune e dei posti di lavoro ivi localizzati secondo i diversi settori produttivi.
- 2) per le destinazioni artigiarali, esterne alle zone omogenee A,B e C, la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione alle compatibilità delle at tività previste con le zone residenziali, alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; esse inoltre vanno proporzionate in relazione alle esigenze prepresse ed emergenti del sottere nel solo ambito comunale. In tali zo ne il piano può prevedere, in funzione delle attività consentite, la presenza di residenze nella misura di una unità abitativa per lette con esperficie utile communate non superiore al 20% di quella dertinata alle attività produttive.
- 5) per le destinazioni commerciali, esterne alle zone omogenee A,B e C, la localizzazione di piano va verificata in relazione alla presenza (o alla conomica esecuzione) delle infrastrutture, con carricolare riferimento ai sistemi di distribuzione. Il dimensionamento di tali zone va correlato alla applicazione della legge 11.5.1971 n.426 relativa all'urbanistica commerciale. In esse è consentita la presenza di residenze strettamente necessarie per la custodia.
 - 4) per le localizzazioni artigianali, commerciali ϵ direzionali, individuate dai P.R. nelle zone cooperne A,B e C, deve essere prevista una presenza di residenze compre sa tra il 50 ed il 60% del totale delle superfici utili.
 - 5) nella formazione dei nuovi P.R.G. va favorita la previsione di none miste di insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e residenziali.

- , d) gli insediamenti turistici vanno localizzati in relazione alla salvaguar dia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed il loro dimensionamento va riferito alle capacità ricettive dell'ambiente. In particolare, il dimensionamento degli insediamenti costieri compresi nella fascia di 5 km dal litorale, va effettuato:
- se con costa sabbiosa, per spiaggia profonda fino a 30 m., con lo standards di un bagnante per ogni ml di litorale e, per ogni 10 m. di maggiore profondită, di un ulteriore bagnante;

- se con costa rocciosa praticabile, con lo standards di 0,5 bagnanti per ml.di

litorale.

- e) gli insediamenti turistico- ricettivi all'aperto, quali campeggi con posti ().
 tenda, bungalow posti roulotte o autocaravans, var.o previsti negli strumenti urbani- ().
 stici comunali, devono :
 - essere globalmente dimensionati in modo che la loro ricettività non superi il 50% di quella turistica complessiva prevista dal P.R., salvo casi di diverse motivate necessità;

2) essere realizzati salvapuardando caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

3) essere disciplinati in modo da non consentire attrezzature per il pernottamento diverse da quelle sopra definite;

4) essere dotati di attrezzature proporzionate alla loro ricettività.

f)E' vietata qualsiasi operardi edificazione entro la fascia di 300 de metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare.

Per gli strumenti u banistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente tegge, è consentita l'edilicazione solo nelle zone omogenee A,B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici; è altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il carpletamento degli inschiamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le previsioni degli strumenti urbanistici chessi.

g) Nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi finalizzati allo svilupco ed al recupero del patrigonio produttivo, tutulando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigni o ad alta e qualifimata produttività.

Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenzi, comunque riferite all'intera azienda agricola, velgora le prescrizioni del 3º e 4º comma dell'art. 9 della terre regionale 12.2.1979 n.6 e successive modificazioni; es si devono escare riferiti a superfici non inferiori alla minima unità culturale, di cui all'art. 846 del Codice Civile o diversamente definite in side di P.R.

Oli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive detono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.

Per le aziende con terreni non confinanti è armesso l'accompamento delle aree, con asservimento delle stosse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del riquiedente.

h) E' vietata qualsiasi opera di edificazione all'interno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dei laghi, dei fiumi, delle gravine.

Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni di cui al precedente punto f) 2º capoverso.

- i) Nelle aree boschive, inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla da ta di entrata in vigore della presente legge, l'edificazione è consentita soltan to nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco), nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico stesso e previo nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che sarà vincolante anche ai fini dell'ammissibilità degli indici e parametri edilizi utilizzati.
- 1)Nei piani regolatori generali e loro varianti, redatti ai sensi della presente legge, è vietato prevedere trasformazione urbanistica ed edilizia di zone boscate, di parchi e riserve e di suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività.
- m) Dalla data di entrata in vigore della prosente legge, la redazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi è subordinata al rispetto dei comparti di minimo intervento rissati dal P.R.G. o, in mancanza, alla individuazione degli stessi nell'ambito dei P.P.A. di cui alla legge regionale 12.2.1979 n.ó.
- n) L'articolo 17 della legge 6.8.1967 n.765, che prevade la necessità di un piano di lottizzazione o particolareggiato per la costruzione di edifici aventi altezza superiore a 25 metri o cubatura superiore a 3 mc per mq, non si applica nelle zone omogenee di tipo B quando la maglia su cui deve sorgere il nuovo edificio sia già urbanizzata ed edificate.
- o) I comuni, in sede di formazione del nuovi regolamenti edilizi, devono prevedere norme tese alla eliminazione delle barriere architettoniche, in aprlicazione della legislazione vigente.
- p) La composizione delle nuove commissioni urbanistiche e/o edilizie comunali lovrà assignare la presenza di membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell'uso del territorio (quali agronomi, architetti, geologi, geometri, ingegieri, periti agrari ei industriali), nunchè numbri di specifica competenza in diretto amministre ivo.

Entro sel mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri per la formazione dei regolamenti efilizi comunali, degli strumenti unbrinctici generali ed esecutivi ed, infine, i criteri per il culcolo del fabbisogno residenziale e produttivo da lispettarsi anche nella formazione dei P.P.A.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

COMITATO URBANISTICO REGIONALE

Art.52

COMITATO URBANISTCO REGIONALE

Il Comitato Urbanistico Regionale di cui alla legge regionale 17.1.1980 n.8 ha funzione di consulenza tecnico-arministrativa nella materia "urbanistica" anche per gli enti sub-regionali e locari.

Alla predetta legge sono apportate le seguenti modifiche: L'art.2 è abrogato.

Il 1º comma dell'art.3 è sostituito dal seguente:

" Il C.U.R. é presieduto dall'Assessore all'Urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti a) e b), ed é composto dai seguenti membri detati di specifica competenza tecnico-urbanistica nelle discipli ne dell'uso del territòrio e di specifica competenza in diritto amministrativo:

- a) da tre rappresentanti dei Comuni della Regione, designati dall'ANCI;
- b) da due rappresentanti delle Frovince della Regione, designati dall'UPI;
- c) da cinque re presentanti delle organizzazioni professionali degli architetti ed ingegneri, designati dai rispettivi Ordini della Regione, d'intesa tra loro;
- d) da sette membri designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro;
- e) dal coordinatoro delli Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- f) da un fruzio ario della massima fascia dell'Assessorato alla Programmazione designato dall'Assessore competente.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

TITOLO VI

WORME FINALI E TRANSPTORIE

Art. 53

I Comuni deteri di Piano Regolatore Generale o di Programma di Pabbricazione, non adeguati ai contemuti della legge statale 6.8.1967 n.765 e del D.M. 2.4.1968 n.1444, sono cenuti comunque ad acquisire, prima dell'approvazione degli strumenti esecutivi di cui ai precelenti articoli 21, 24, 27 e 37, il porcre vincolante del C.U.R. nolle formo e con le modazità prevista neggi articoli stessi.

E' fatto lo stesso obbligo di cui al comma precedente ai Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da un architetto o da un ingegnere di ruoto; in fase di prima attuazione della presente legge, in sostituzione del tornico laureato di ruo lo di cui al presente comma, il Comune dovia avvanersi di architetto od ingegnere

civile incaricato -per un periodo non inferiore ad un anno - con apposita convenzione, con la quale lo stesso si impegni per la durata del mandato a non assumere, nell'ambito del territorio comunale, incarichi di progettazione d' strumenti urbanisti ci e di opere edilizio private.

Il piano paesistico di cui all'art.5 della legge n.1497 del 29.6.1939 ed il piano regolatore delle arec e dei nuclei di sviluppo industriale disciplinato dallo art.146 del D.P.R. 30.6.1967 n.1523 e successive modifiche sono redatti nei modi e nei termini previsti dall'art.5, ultima comma, della presente legge, fatte salve le competenze diversamente attribuite dalla legislazione stalare vigente.

Gli esperti, rappresentanti la Regione nelle commissioni provinciali previste dall'art.2 della legge 29.6.1939 n.1497, sono designati dall'Assessore Regionale al l'Uroanistica.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

<u>.rt. 55</u>

Tutti i Comuni della Regione sono obbligati a dotarti di un Piano Regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Fino all'adozione ed approvazione del P.R.G. di cui al comma precedente, posso no essere apportate varianti agli curmenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli starriarda ai sensi dell'art.5 – punto d/6 – della l.r. n.6 del 12.2.1979.

In caso di inadempienza alle disposizioni del 1º comma, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce di Commi per previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce di Commi per previa di fine un commissario "ad acta". L'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un commissario "ad acta".

dli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle prescrizioni della presente legge entro due anni dalla loro approvazione.

I piani esecutivi di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati alle prescrizioni della presente legge e contenenti impobili soggetti a tutela paesaggistica o a vincolo storico-artistico o ricadenti in zone boscate, seguono le procedure delle leggi statali 17.8.1942 n.1150,6.8.1967 n.765, 1.6.1939 n.1089 e 29.6.1939 n.1497.

construire à maggioranza con ils voto contrario del Gruppo PSI e del construire à l'astensione del Gruppo PCI E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)